



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

RIUNIONE GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2009

1) **Ricorso COSENZA CALCIO 1914 SRL**

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 al Sig. Paletta Damiano
 - ammenda di €15.000,00 alla reclamante,
- inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1, 4., comma 1 C.G.S. e 70 delle NOIF – nota 6074/316pf08-09AM/ma del 6.4.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 100/CDN del 12.6.2009)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per

l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione

inflitta al Sig. Paletta Damiano a mesi 1 e

la sanzione dell'ammenda inflitta alla

società a €3.000,00

2) **CALCIO PADOVA SPA**

avverso le sanzioni:

- ammenda di €12.000,00 alla reclamante;
- inibizione a tutto il 31.8.2009 al Sig. De Franceschi Ivone,
- squalifica per 2 gare effettive al calciatore Filippini Alberto,

inflitte seguito gara Play-Off/Finale gara di ritorno Pro Patria/Padova del 21.6.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 188/DIV del 22.6.2009)

La C.G.F. separato preliminarmente il reclamo come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova in tre distinti appelli, li **RESPINGE**.

3) POTENZA SPORT S.R.L.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

avverso le sanzioni:

- ammenda di €25.000,00 alla reclamante;
- inibizione per mesi 12 al Sig. Postiglione Giuseppe,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell'art. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. - nota 5381/526pf08-09/AM/ma del 16.3.2009 - (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106 del 24.6.2009)